

DELIBERA N. 421/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MANTOVA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 2 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTE le note del 12 e del 19 agosto 2020 (rispettivamente prot.lli n. 0342635 e n. 0346097) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Mantova a seguito della segnalazione del 10 agosto 2020 presentata dall'Avv. Matteo Masiello per conto dei sig.ri Antonio Carra (Segretario provinciale Lega per Salvini Premier), Alessandro Beduschi (Portavoce Fratelli d'Italia Mantova) e Annalisa Baroni (Coordinatore provinciale Forza Italia Mantova), nella quale si denunciano *“le news che il Sindaco uscente di Mantova, Mattia Palazzi (candidato alle prossime elezioni amministrative) aveva pubblicato sul proprio sito <https://mattiapalazzi.it/> relative a inaugurazioni di opere pubbliche, pubblicati in periodo di “par condicio elettorale” a partire dal 7 agosto 2020”*. Al riguardo, il Comitato, non ritenendo che *“il sito web segnalato (https://mattiapalazzi.it) [fosse] riconducibile ad una pubblica amministrazione”* e quindi inquadrabile *“come attività di comunicazione istituzionale”*, non ha inteso procedere nei confronti del Sindaco, ma avendo invece verificato d'ufficio *“la presenza di suddette news non solo sul sito personale del Sindaco uscente, bensì anche sul sito istituzionale del Comune di Mantova”*, quali *“a titolo meramente esemplificativo: Inaugurazione della nuova Piazza Alberti; 50mila euro per il Bonus Sport Comunale; terminati i lavori di Abeo Hub. Il nuovo padiglione dell'Uonpia apre le porte; Asfaltature di strade e nuove piattaforme rialzate. Lavori per 100mila euro”*, avviava il procedimento e richiedeva al Comune di Mantova le controdeduzioni in data 12 agosto 2020 per la presunta violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, proponendo, a seguito della comunicazione del Sindaco di Mantova del 13 agosto 2020 di rimozione delle pubblicazioni, l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 13 agosto 2020, qui pervenuta il 14 agosto seguente (prot. n. 0343725), con la quale il Sindaco del Comune di Mantova, dott. Mattia Palazzi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, comunicando che *“la gestione del sito istituzionale del Comune non viene curata personalmente dal sottoscritto bensì dall'Ufficio Stampa dell'Ente; Ufficio a cui, pertanto, ha prontamente trasmesso la segnalazione, dando, per quanto rientra nelle proprie prerogative, l'indirizzo, di procedere, in via compositiva rimuovendo, conseguentemente, le comunicazioni indicate nella nota in oggetto oltre ad eventuali altre comunicazioni di analoga natura, pubblicate a decorrere dal 18 luglio u.s.”* e rimandando per la verifica al *“sito istituzionale del Comune di Mantova (www.comune.mantova.gov.it)”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è

fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO della declaratoria di improcedibilità del Comitato regionale competente nei confronti del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi relativamente alle *news* pubblicate sul suo portale personale, in quanto non riconducibili alle attività di comunicazione istituzionale ex art. 9 legge 28/2000 perché provenienti da un soggetto titolare di carica pubblica che, da candidato, può compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

RILEVATO invece che l'attività di informazione e comunicazione realizzata, attraverso la pubblicazione delle *news* segnalate sul sito istituzionale da parte del Comune di Mantova, interessato al rinnovo degli organi del 20 e 21 settembre 2020, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO più precisamente che, come rappresentato dal Comitato regionale competente, tale attività di comunicazione, riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 (6 agosto 2020), come si evince dalla documentazione in atti, è successiva alla data di convocazione dei comizi per il *referendum* popolare confermativo e quindi, per la sovrapposizione cronologica delle consultazioni elettorali, è soggetta alle prescrizioni dell'articolo 9 della legge 28/2000 a far data dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si configura in ordine temporale (18 luglio 2020) e copre l'intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendaria e amministrative;

PRESO ATTO che il Comune di Mantova, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato di *“procedere, in via compositiva rimuovendo, conseguentemente, le comunicazioni [oggetto di segnalazione] oltre ad eventuali altre comunicazioni di analoga natura, pubblicate a decorrere dal 18 luglio u.s.”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha *“verificato la rimozione dal sito web del Comune medesimo delle comunicazioni istituzionali contestate e, dunque, avendo accertato l'adeguamento spontaneo del Comune agli obblighi di legge”*;

RITENUTO che l'attività di rimozione delle pubblicazioni in questione è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Mantova e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone